

SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI

Linee Guida e Disposizioni sui procedimenti di spedizioni transfrontaliere di rifiuti

Obiettivo: Semplificazione Amministrativa delle Autorizzazioni Ambientali
2024OBO501709.04.01

Obiettivo delle presenti Linee Guida è rappresentato dall'armonizzazione della normativa nel prosieguo indicata trasponendo le disposizioni salienti, da questa ricavate, in un unico documento analitico caratterizzato da chiarezza espositiva finalizzata alla semplificazione della procedura transfrontaliera di rifiuti a beneficio dei funzionari/ dirigenti della P.A. e di tutti gli attori coinvolti (notificatori, produttori, ecc.), ai fini della prevenzione di eventuali illeciti amministrativi, disciplinari, civili, penali ed irregolarità, indicando dettagliatamente tutti gli obblighi che incombono sulle parti.

Descrizione del procedimento e Autorità Competente

Il procedimento in argomento è finalizzato all'ottenimento di autorizzazioni in tema di spedizioni transfrontaliere di rifiuti e, ai sensi dell'art. 194 c. 6 del D.lgs. 152/2006, è curato dalle Regioni e dalle Province autonome che agiscono in veste di Autorità Competenti.

La Regione Campania, in virtù della diramazione periferica delle sue sedi e competenze, vede nelle unità operative dirigenziali (U.O.D.) incardinamento di uffici settoriali a cui è demandata tale competenza.

Nel **territorio provinciale di Salerno, Autorità Competente** è la [U.O.D. 50 17 09](#) Autorizzazioni ambientali e rifiuti a cui è demandata l'intera gestione procedimentale finalizzata ad ottenere le autorizzazioni in oggetto, in ossequio alla normativa cardine dell'intera procedura fissata dal [Reg. \(CE\) 1013/2006](#).

Inquadramento normativo-tematico: dal panorama comunitario a quello nazionale

Il tema attenzionato ha ad oggetto la stesura delle presenti Linee Guida sul procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti e concerne un'indicazione analitica, sistematica ed esaustiva di tutte le disposizioni riguardanti lo stesso.

Sul **fronte comunitario**, la normativa di riferimento prende le mosse da una armonizzazione messa in atto grazie all'emanazione dell'atto principe dell'intera procedura il **Reg. (Ce) 1013/2006** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e s.m.i. ed allegati, relativo alle norme sul controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti all'insegna di un maggior livello di tutela ambientale. Tale Regolamento incorpora nel diritto comunitario la **Convenzione di Basilea** sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, nonché la revisione della **decisione dell'OCSE** del 2001 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi. Il Reg. (Ce) 1013/06 si applica alle spedizioni di rifiuti: tra i paesi dell'UE all'interno dei confini del UE o con transito attraverso paesi terzi; importati nell'UE da paesi terzi; esportati dall'UE verso paesi terzi; in transito nel territorio dell'UE, con un itinerario da e verso paesi terzi. Tutte le disposizioni in esso presenti si muovono attorno a dei punti fissi, quali: la garanzia della gestione dei rifiuti in modo ecologicamente corretto durante tutto il processo di spedizione ed il necessario consenso preventivo scritto alla procedura di notifica da parte delle Autorità Competenti (A.C. di Destinazione, A.C. di Spedizione e A.C. di Transito).

Detto Regolamento ha subito modifiche con il **Reg. UE 660/2014**, "*Piano Nazionale delle ispezioni*", il quale ha rafforzato i sistemi di controllo dei Paesi UE stabilendo requisiti minimi di ispezione ed attenzionando i rifiuti

pericolosi, oggetto di spedizioni illegali, non trattati correttamente, imponendo l'obbligo agli Stati Membri di adottare Piani di Ispezione entro il 2017, ai sensi del novellato art. 50 comma 2 *bis* del Reg. (CE) 1013/2006. Lo Stato italiano, in ottemperanza, con il **D.M. 22 dicembre 2016**, ha provveduto a adottare il *"Piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti in conformità all'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento"*, ai sensi del Reg. UE n. 660/2014 relativo alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, art. 1, paragrafo 3, lett. b). Misura di attuazione del citato Piano è il "Sistema informatico di raccolta dati per le ispezioni sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta", cd. **S.I.S.P.E.D.**, ai sensi del Reg. (CE) n. 1013/2006. Tale sistema raccoglie i dati relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti e permette la pianificazione delle ispezioni da parte degli Organi di controllo. Allo scopo di facilitarne l'utilizzo è stato adottato un manuale operativo – disponibile al sito web ministeriale - che mira a fornire una descrizione sintetica del suo funzionamento e si rivolge a tutti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nell'attuazione del Piano, quali: Ministero della Transazione Ecologica (ex Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare - M.A.T.T.M.); Autorità Competenti (A.C.) di spedizione, destinazione e transito delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, di cui all'art. 194, comma 6, del D. Lgs. 152/2006; Notificatori e impianti di destinazione; Organi di controllo (O.C.) preposti alle attività ispettive all'interno del territorio nazionale e presso le frontiere dell'Unione Europea. Con l'attivazione del S.I.S.P.E.D. dal 1 giugno 2017 gli utenti, i notificatori e le stesse Autorità Competenti (A.C.) preposte ai processi autorizzatori, devono caricare i dati relativi al traffico transfrontaliero di rifiuti. L'Autorità Competente può attivare modalità di ispezione in via autonoma o con il supporto e la collaborazione di altre autorità di controllo. Si ricorda che ai sensi dell'art. 2 punto 35 bis, così come introdotto dal Reg. UE 660/2014, per "ispezione" si intendono *"le azioni intraprese da parte delle autorità coinvolte al fine di verificare se uno stabilimento, un'impresa, intermediari e commercianti, una spedizione di rifiuti o il relativo recupero o smaltimento siano conformi agli obblighi pertinenti di cui al presente regolamento"*.

Sul **fronte nazionale**, le spedizioni transfrontaliere di rifiuti trovano disciplina all'**art. 194 del D.Lgs. 152/2006**, cd. Codice dell'Ambiente. Tale articolo opera richiamo al Reg. (CE) 1013/06 e alle altre fonti comunitarie trattanti la materia, in forza della diretta applicazione di queste nell'ordinamento giuridico italiano. Ai sensi del comma 4 del già menzionato articolo, *"con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle norme del Reg. (CE). n. 1013/2006 sono disciplinati...i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'articolo 6 del predetto regolamento..."*. Il successivo comma 5 prevede che *"sino all'adozione del decreto di cui al comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 3 settembre 1998, n. 370."*

Pertanto, allo stato, stante la mancata adozione del decreto di cui al comma 4, trova applicazione il **DM. 370/98**, Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti. Inoltre, l'**art. 194 comma 3**, opera richiamo all'art. 212 del medesimo **D.Lgs. 152/2006**, riguardo la necessaria iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero nel territorio italiano. Al riguardo occorre richiamare il **D.M. 120/2014**, Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, di cui si dirà in seguito. Infine, ai sensi dell'**art. 196 comma 1 lett. f)**, le attività in materia di spedizioni transfrontaliere attribuite alle A.C. di spedizione e di destinazione dai regolamenti comunitari, sono demandate alle Regioni.

Nel prosieguo si procederà con una disamina della normativa esistente delineando le principali figure di riferimento del procedimento di gestione transfrontaliero di rifiuti quali il notificatore, produttore, Autorità Competenti (spedizione, transito, destinazione) e le diverse attività di spettanza di questi. Il procedimento in oggetto è caratterizzato da una forte complessità per cui, a scopo semplificatorio e chiarificatore, si analizzerà punto per punto l'intero iter procedimentale dal suo inizio al suo termine, andando minuziosamente a fornire soluzioni alle annose problematiche interpretative spesso riscontrate nella pratica applicativa. Si eviterà in tal

modo per i soggetti interessati, la costante consultazione dell'ampio *corpus* normativo e i continui riferimenti in questo presenti che potrebbero incutere in errore e causare un aggravamento del procedimento, costringendo l'amministrazione operante a continue richieste di integrazione documentale.

Spedizioni transfrontaliere di rifiuti soggetti alla procedura di notifica:

Soggetti interessati

In tale procedimento operano diversi soggetti sui quali incombono taluni adempimenti, essi sono, tra gli altri: il notificatore, il produttore, l'Autorità Competente di spedizione, l'Autorità Competente di destinazione e l'Autorità Competente di transito.

Il **notificatore** rappresenta il “motore di azione” dell'intera procedura transfrontaliera, definito quale persona fisica o giuridica che intende effettuare una spedizione transfrontaliera di rifiuti soggetta all'obbligo di notifica. L'art. 2 punto 15) lett. a) Reg.(Ce) 1013/2006 fornisce un'elencazione di soggetti che si personificano in questo, quali: produttore iniziale, nuovo produttore abilitato che effettua operazioni prima della spedizione, raccogliitore abilitato, commerciante o intermediario registrato che è stato per iscritto autorizzato dal produttore iniziale, nuovo produttore o dal raccogliitore abilitato ad agire per suo conto in qualità di notificatore o, infine, qualora tutti tali soggetti siano sconosciuti o insolventi, il detentore. Il notificatore che intende intraprendere una procedura di notifica deve essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA), tra le altre, rispettivamente nella Categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all'articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) o nella Categoria 8 (intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi). Questione discussa è se sia necessaria l'iscrizione all'ANGA qualora il notificatore sia anche produttore e, quindi, detentore del rifiuto, in base alla disamina delle attuali categorie esistenti presso l'ANGA si ritiene la non doverosa iscrizione dello stesso mancando un'apposita categoria.

Il **produttore**, invece, è il soggetto la cui attività ha prodotto rifiuti (produttore iniziale) e/o chiunque abbia effettuato operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione dei rifiuti (nuovo produttore).

Tracciando i profili distintivi delle Autorità Competenti (A.C.) si definisce, quale:

- **A.C. di spedizione**, quella per la zona dalla quale si prevede che la spedizione avrà inizio o nella quale essa ha inizio; lo Stato italiano ha demandato tale qualificazione in capo alle Regioni e alle Province autonome, ai sensi dell'art. 194 comma 6 lett. a) D.lgs. 152/06, nel caso della Regione Campania, come ben precisato in premessa, tale competenza si rinviene in capo alle U.O.D. delle diverse province;
- **A.C. di destinazione** coincide con quella per la zona verso la quale è prevista o ha luogo la spedizione o nella quale si effettua il carico a bordo dei rifiuti prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese;
- **A.C. di transito** è quella per qualsiasi paese, diverso da quello dell'A.C. di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è prevista o ha luogo la spedizione di rifiuti; per lo Stato italiano l'A.C. di transito coincide con il Ministero della Transizione Ecologica (ex Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), ai sensi dell'art. 194 comma 6 lett. b).

FASE 1:

Istanza di Rilascio dei documenti di notifica e movimento

La procedura di notifica si attiva con la presentazione da parte del soggetto notificatore di un'apposita istanza di rilascio all'indirizzo PEC uod.501709@pec.regione.campania.it, finalizzata al rilascio del:

- **Documento di notifica** per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti;

- **Documento di movimento** per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti.

In tale istanza è necessario:

1. Inquadrare se i rifiuti sono destinati ad operazioni di smaltimento o di recupero;
2. Indicare il codice di classificazione del rifiuto (codice All. VIII o IX Convenzione di Basilea, codice EER, codice Y, codice H, classe Onu, ecc..) e la denominazione dello stesso;
3. Indicare l'eventuale presenza di caratteristiche di pericolosità;
4. Indicare l'esistenza di un contratto tra il notificatore e il produttore;
5. La quantità di rifiuti che si intende trasportare;
6. Indicare il Paese di destinazione e, eventualmente, di transito;
7. Indicare l'impianto di destinazione dei rifiuti;
9. Attestazione di avvenuto versamento dei diritti amministrativi come richiesti dall'art. 3 comma 2, allegato 4 del D.M. 370/1998 quantificati in € 129,11 per ogni notifica ad un massimo di 5 trasporti per le esportazioni e di € 25,82 per ogni trasporto eccedente i primi 5 effettuato mediante sistema di pagamento pagoPA codice 0535;
10. Le motivazioni dell'esportazione (giustificazioni legittimanti il rispetto del principio di vicinanza al luogo di produzione del rifiuto, della priorità al recupero, protezione ambientale, tutela della salute pubblica ed altro).

La richiesta deve essere presentata utilizzando il modulo allegato in pagina web (ALLEGATO 1 ISTANZA) apponendo marca da bollo da € 16,00 ed allegando ricevuta di pagamento mediante sistema [pagoPA Codice 0535](#) degli oneri amministrativi di cui al [D.M. 370/98](#) pari ad **€ 129,11**.

Comunicazione Avvio Procedimento e rilascio documenti di notifica e movimento

Qualora l'istanza di cui al paragrafo precedente sia presentata in modo conforme, l'A.C. di spedizione provvede a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti interessati unitamente ad un'indicazione analitica di tutte quelle che sono le informazioni e i documenti necessari posti a corredo della notifica, così come indicati all'allegato II del Reg. (Ce) 1013/2006.

Si consiglia, per l'attività di spettanza del notificatore di consultare l'allegato I C del medesimo Regolamento, trattante le istruzioni specifiche per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento.

In particolare, il Notificatore, a seguito della corretta presentazione della relativa istanza, è poi invitato a trasmettere in un **unico file PDF con firme digitali in formato PADES** la seguente documentazione:

- A) Documento di **NOTIFICA** compilato nelle caselle dalla n.1 alla n.18 e riportante le indicazioni nel prosieguo elencate con apposizione di marca da bollo da 16,00€, annullata, se non preventivamente apposta in sede di istanza;
- B) Documento di **MOVIMENTO** regolarmente compilato nelle caselle 3, 4 e 9 – 14; All. IC sezione V punto 32. *“Una volta ottenuta l'autorizzazione...e prima di dar corso alla spedizione il notificatore è tenuto a compilare le caselle 2, 5-8 (eccetto i mezzi di trasporto, la data di trasporto e la firma), 15 e, se del caso, 16.... Al momento di prendere possesso della spedizione, il vettore o il suo rappresentante devono compilare le caselle 8 a) – 8 c) e, se del caso, 16”;*

Allegato II >Parte 1 Reg. (CE) 1013/2006 INFORMAZIONI E DOCUMENTI CHE CORREDANO LA NOTIFICA DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI NOTIFICA

1. *Numero d'ordine, o altro identificativo accettato del documento di notifica, e numero complessivo di spedizioni previste.*

2. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del notificatore e persona da contattare.*
3. *Se il notificatore non è il produttore: nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) produttore(i) e persona da contattare.*
4. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del(dei) commerciante(i) o intermediario(i) e persona da contattare, qualora sia stato autorizzato dal notificatore a norma dell'articolo 2, punto 15).*
5. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione dell'impianto di recupero o smaltimento, persona da contattare, tecnologie utilizzate ed eventualmente indicazione se titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 14.*
Se i rifiuti sono destinati a un'operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento.
Se l'impianto di recupero o smaltimento figura nell'allegato I, categoria 5, della direttiva 96/61/CE, è necessario esibire la prova di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.
6. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del destinatario e persona da contattare.*
7. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail, numero di registrazione del vettore o dei vettori previsti e/o dei loro agenti e persona da contattare.*
8. *Paese di spedizione e autorità competente interessata.*
9. *Paesi di transito e autorità competenti interessate.*
10. *Paese di destinazione e autorità competente interessata.*
11. *Indicare se si tratta di una notifica unica o generale. In questo secondo caso, indicare il periodo di validità richiesto.*
12. *Data o date previste per l'inizio della spedizione/delle spedizioni.*
Si consiglia di indicare date non prossime alla presentazione del dossier all'A.C. di Spedizioni in quanto bisognerà tener conto dei tempi necessari al rilascio delle diverse autorizzazioni a cura delle A.C. coinvolte;
13. *Mezzi di trasporto previsti.*
14. *Tappe previste (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario previsto (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.*
Si prega di indicare itinerari completi dal luogo di produzione al luogo di recupero/smaltimento finale.
15. *Prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti(ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).*
16. *Denominazione dei rifiuti nella lista pertinente, fonte/fonti, descrizione, composizione ed eventuali caratteristiche pericolose. In caso di rifiuti provenienti da più fonti, fornire anche l'inventario dettagliato dei rifiuti.*

17. Quantitativo minimo e massimo stimati.
18. Tipo di imballaggio previsto.
19. Designazione dell'operazione/delle operazioni di recupero o smaltimento di cui agli allegati II A e II B della direttiva 2006/12/CE.
Qualora le spedizioni transfrontaliere siano finalizzate al recupero o smaltimento intermedio è necessario indicare sul documento di notifica congiuntamente alla operazione intermedia anche quella finale (Es. R12-R1), così come ogni altro atto trasmesso quali contratti, autorizzazioni, etc.. dovrà riportare entrambe tali operazioni;
20. Se i rifiuti sono destinati al recupero:
 - a) il metodo previsto per lo smaltimento della frazione non recuperabile dopo il recupero;
E' necessario indicare eventuali nominativi di impianti coinvolti in tali operazioni;
 - b) volume dei materiali recuperati rispetto ai rifiuti non recuperabili;
 - c) valore presunto del materiale recuperato;
 - d) costo del recupero e costo dello smaltimento della frazione non recuperabile.
21. Prova dell'esistenza di un'assicurazione della responsabilità civile (ad esempio dichiarazione che ne certifichi l'esistenza).
22. Prova di un contratto (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) tra il notificatore e il destinatario in relazione al recupero o allo smaltimento dei rifiuti, che è stato stipulato ed è efficace all'atto della notifica come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 4), e dall'articolo 5.
23. Una copia del contratto o prova dell'esistenza (o dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) del contratto tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l'intermediario o il commerciante, qualora l'intermediario o il commerciante agisca come notificatore.
24. Prova che è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente (o, qualora l'autorità competente lo consenta, dichiarazione che ne certifichi l'esistenza), al momento della notifica o, qualora l'autorità competente che approva la garanzia finanziaria o un'assicurazione equivalente lo consenta, al più tardi nel momento in cui ha inizio la spedizione, come prescritto dall'articolo 4, secondo comma, punto 5), e dall'articolo 6.
Come previsto dalla D.G.R. 8 del 15.01.2019 ed allegato, la garanzia finanziaria, così come ogni altra appendice, o atto accessorio, deve essere consegnata in originale e la firma del sottoscrittore in nome e per conto dell'azienda di credito o della compagnia di assicurazioni, deve essere autenticata da un notaio, che dovrà altresì attestare che il soggetto ha titolo a sottoscrivere tale atto unitamente alla certificazione attestante, alla data del rilascio della garanzia, il possesso dei requisiti da parte dell'azienda di credito o della compagnia di assicurazione previsti dalla normativa vigente, nonché, in ogni caso, dell'assenza di situazioni fallimentari o prefallimentari o di possibile insolvenza.
25. Dichiarazione con la quale il notificatore attesta, in fede, che le informazioni sono complete ed esatte.
26. Qualora il notificatore non sia il produttore ai sensi dell'articolo 2, punto 15, lettera a), punto i), il notificatore fa in modo che anche il produttore o una delle persone indicate all'articolo 2, punto 15), lettera a), punti ii) o iii), se possibile, firmi il documento di notifica di cui all'allegato I A.

Allegato II > Parte 2 Reg. (CE) 1013/2006
INFORMAZIONI
DA FORNIRE SUL, O ALLEGARE AL, DOCUMENTO DI MOVIMENTO

Fornire tutte le informazioni elencate alla parte 1, aggiornate conformemente ai punti indicati di seguito e le altre informazioni aggiuntive specificate.

1. *Numero d'ordine e numero complessivo di spedizioni.*
2. *Data di inizio della spedizione.*
3. *Mezzo di trasporto.*
4. *Nome, indirizzo, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail del vettore/dei vettori.*
5. *Tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.*
6. *Quantitativi.*
7. *Tipo di imballaggio.*
8. *Eventuali precauzioni speciali che devono essere prese dal vettore - dai vettori.*
9. *Dichiarazione del notificatore che sono state ricevute tutte le necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti dei paesi interessati. La dichiarazione dev'essere firmata dal notificatore.*
10. *Firme prescritte in caso di trasferimento della custodia dei rifiuti.*

**Allegato II > Parte 3 Reg. (CE) 1013/2006
INFORMAZIONI E DOCUMENTI AGGIUNTIVI
RICHIESTI DA QUESTA AUTORITÀ DI SPEDIZIONE AI FINI ISTRUTTORI**

1. Tipo e durata dell'autorizzazione di esercizio di cui è titolare l'impianto di recupero o smaltimento.
Da tali autorizzazioni deve emergere in modo univoco la tipologia di operazione prescelta in relazione al rifiuto ricevuto in impianto; tale condizione è evasa anche mediante la trasmissione di stralci di tali provvedimenti da cui ciò si evinca. Qualora questi non riportino quanto detto bensì la fattispecie sia ricompresa sotto altre voci è necessario produrre, oltre all'atto in oggetto, dichiarazione in cui ciò si chiarisca.
2. Copia dell'autorizzazione rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 della direttiva 96/61/CE. (ad oggi in vigore Direttiva 2010/75/UE);
3. Informazioni sulle misure da prendere per garantire la sicurezza del trasporto.
4. Le distanze di trasporto tra il notificatore e l'impianto, compresi eventuali itinerari alternativi, anche in caso di circostanze impreviste e, in caso di trasporto intermodale, i luoghi in cui avverrà il trasbordo.
Indicazione di km parziali e totali delle diverse tratte terrestri e/o navali.
5. Informazioni sui costi del trasporto tra il notificatore e l'impianto.
6. Analisi chimica della composizione dei rifiuti, si veda punto 11.5;
7. Descrizione del processo di produzione dei rifiuti.
Si prega di produrre una breve descrizione che sia riferita solo ed unicamente ad i rifiuti oggetto di spedizione.

8. Descrizione del processo di trattamento dell'impianto che riceve i rifiuti.

Si prega di produrre una breve descrizione che sia riferita solo ed unicamente ad i rifiuti oggetto di spedizione.

9. Informazioni sul calcolo della garanzia finanziaria o dell'assicurazione equivalente di cui all'articolo 4, secondo comma, punto 5), e all'articolo 6.

Tale calcolo va effettuato considerando i km totali dal luogo di produzione al luogo di recupero/smaltimento finale del rifiuto.

10. Copia dei contratti di cui alla parte 1, punti 22 e 23.

11. Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica in conformità del presente regolamento e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale:

11.1 Indicazione del Notificatore/Commerciante/Intermediario con dichiarazione che certifichi l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali con indicazione della Categoria e della classe di iscrizione;

11.2 Dichiarazione sostitutiva/certificato di iscrizione alla Camera Di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura redatta dal rappresentante legale della Società che ha presentato la notifica. Nel caso in cui il Notificatore sia diverso dal produttore/raccogliitore, tale dichiarazione deve essere compilata anche da questi ultimi;

11.3 Autocertificazione Antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio (artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445); modello disponibile al seguente link: https://www.mit.gov.it/nfsmittgov/files/media/basic/2016-02/Allegato_3b-dichiarazione%20sostitutiva%20di%20certificazione%20antimafia.pdf;

11.3.1 In caso di smaltimento:

- Autocertificazione del notificatore o del destinatario che non abbia subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente (art. 11 lett. c) del Reg. CE 1013/06) - Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 - 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- Autocertificazione del notificatore o dell'impianto che non si sia reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni (art. 11 lett. d) del Reg. CE 1013/06) - Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 - 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445;

11.3.2 In caso di recupero:

- Autocertificazione del notificatore o del destinatario che non abbia subito in precedenza condanne per spedizione illegale o taluni altri atti illeciti in relazione alla protezione dell'ambiente (art. 12 lett. d) del Reg. CE 1013/06) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi degli artt. 46 - 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- Autocertificazione del notificatore o dell'impianto non si sia reso più volte responsabile della violazione degli articoli 15 e 16 in occasione di precedenti spedizioni (art. 12 lett. e) del Reg. CE 1013/06) - Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa con atto notorio (ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

11.4 Prova dell'esistenza (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l'esistenza) di un'Assicurazione sulla Responsabilità Civile del notificatore e dei vettori per danni a terzi ad oggi in vigore;

11.1 Classificazione ed analisi merceologica dei rifiuti aggiornata, non antecedente a mesi sei, rappresentativa dei rifiuti oggetto di notifica transfrontaliera da trasmettere in sede di dossier documentale, effettuata da un laboratorio accreditato con indicazione delle eventuali caratteristiche di pericolosità e della idoneità alla destinazione proposta unitamente ad una autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che suddetta analisi è rappresentativa dell'intero lotto di produzione; inoltre, al momento dell'istanza di rilascio dei documenti di movimento finalizzata alla spedizione sarà

necessario produrre, oltre alla polizza fideiussoria, un ulteriore rapporto di prova riferito alla sola quota in spedizione con annessa autodichiarazione, resa ai sensi di legge, attestante che tale analisi è rappresentativa dell'intera quota di spedizione; si precisa che da ultimo l'intervenuta circolare dello 07.03.2024 PG/2024/122646 della DG 50 17 00, ha previsto che nella classificazione ed analisi merceologica dei rifiuti dovrà essere "chiaramente riportata l'idoneità del rifiuto analizzato alla destinata operazione proposta. (Es. Ammissibilità del rifiuto EER 19 12 12 analizzato alla operazione di recupero R1 proposta)"

Rispetto al secondo paragrafo, qualora il RdP precedentemente prodotto in sede di dossier abbia una scadenza inferiore a mesi sei rispetto alla trasmissione dell'istanza di rilascio dei documenti di movimento e sia riferito anche alle quote parti di rifiuto in spedizione è necessario produrre dichiarazione da cui ciò si evinca;

- 11.5 Entro 15 giorni dall'inizio delle spedizioni si rende necessaria comunicazione del Notificatore all'A.C. di Spedizione, circa l'inizio delle attività di imballaggio e simili per consentire al medesimo ufficio di richiedere all'ARPAC i relativi controlli;
- 11.6 Indagine di mercato dimostrativa della indisponibilità/incapacità degli impianti di prossimità di accogliere i rifiuti in spedizione, giustificativa del trasferimento oltre frontiera dei rifiuti corredata da opportuna documentazione a riprova delle stesse da produrre in sede di istanza di rilascio dei modelli od al più tardi in sede di trasmissione del dossier documentale;
- 11.7 Il Notificatore è tenuto ad individuare l'Autorità Competente di destinazione esclusivamente dall'elenco disponibile sul sito web dell'UE periodicamente aggiornato al seguente indirizzo https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-shipments_it; qualora trattasi di Stato non membro dell'UE, gli indirizzi dovranno essere reperiti al seguente indirizzo <http://www.basel.int/Countries/CountryContacts/tabid/1342/Default.aspx>; a tal riguardo occorre precisare che bisognerà porre massima cura ed attenzione alla verifica dell'e-mail istituzionalizzate delle Autorità Competenti di Destinazione annessa ad un accurato controllo su tutti i documenti da queste provenienti, come presenza di carta intestata, data, firma, protocollo e qualsiasi informazione ivi apposta;
- 11.8 Autodichiarazione, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, del Notificatore, con documentazione fotografica, attestante la effettuazione di visita presso l'impianto di destino, con relazione sul relativo processo di trattamento finalizzato al recupero/smaltimento rifiuti ed espresso riferimento a caratteristiche ecologicamente sostenibili (non inferiori a quelle attuate nello Stato italiano), nonché sulla capacità residua a ricevere il rifiuto di che trattasi nel periodo considerato, il tutto conforme a quanto dichiarato nell'allegato dossier e precisando il nominativo del soggetto presso l'impianto di destinazione che sarà incaricato a compilare i documenti di movimento al momento della ricezione dei rifiuti ed al momento del loro successivo recupero/smaltimento;
- 11.9 Dichiarazione del Notificatore, da rendere in sede di presentazione del dossier, concernente l'impegno a rendere disponibili spazi presso i propri impianti o di terzi, qualora debba ravvisarsi un necessario rimpatrio;
- 11.10 La documentazione annessa al dossier, se trasmessa solo in forma cartacea, dovrà riportare, oltre alla data e alla firma in calce del notificatore, anche il timbro e la firma dello stesso su ogni pagina; se trasmessa in forma digitale dovrà essere apposta firma digitale sull'intero documento.
- 11.12 Qualora i rifiuti siano destinati allo smaltimento, la dichiarazione che motivi la spedizione transfrontaliera in relazione al principio della prossimità a livello nazionale;
- 11.13 Qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione della notifica, in conformità del già richiamato Regolamento (CE) 1013/2006 e degli obblighi imposti dalla normativa nazionale.

FASE 2:

Ricezione Dossier di Notifica

Eventuali Richieste Integrazioni Atti A.C. Spedizione

Trasmissione della documentazione alle A.C. di Transito e Destinazione

Il documento di notifica, congiuntamente ai documenti ed alle informazioni a suo corredo così come sopra indicati, verranno presentati all'A.C. di spedizione dal soggetto notificatore.

Tale Autorità, ai sensi dell'art. 7 Reg. (Ce) 1013/06, qualora riceva una notifica debitamente compilata provvederà a trasmettere la stessa all'A.C. di destinazione ed alle eventuali A.C. di transito, informando il notificatore dell'avvenuta trasmissione. Tale condizione è assolta nel termine di tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica; qualora questa non sia debitamente compilata, l'A.C. di spedizione, chiederà al notificatore integrazioni documentali, salvo il sollevamento di obiezioni, di cui si dirà in seguito.

Pertanto, per evitare il prolungamento dei tempi con conseguente aggravio del procedimento, si ritiene di fondamentale importanza redigere il dossier documentale con la massima cura ed attenzione e di trasmettere gli atti solo quando completi ed esaustivamente predisposti.

FASE 3:

Eventuali Richieste Integrazioni Atti A.C. Transito/Destinazione

Comunicazione Data di conferma di ricevimento da parte dell'Autorità Competente di Destinazione

Decisioni scritte debitamente motivate

L'A.C. di destinazione una volta ricevuta la notifica e ritenuta anch'essa debitamente compilata, salvo ulteriori integrazioni documentali da questi richieste, comunicherà alle altre Autorità la data di conferma di ricevimento della notifica da cui decorrerà un termine di 30 giorni entro il quale, le diverse A.C. di destinazione, spedizione e transito, potranno: autorizzare senza condizioni, autorizzare a determinate condizioni ai sensi dell'art. 10, produrre obiezioni ai sensi degli artt. 11 e 12 Reg. (Ce) 1013/2006 .

L'autorizzazione alla procedura di notifica concessa dall'A.C. di spedizione, ossia dalle diverse U.O.D. della Regione Campania, assume la forma di Decreto Dirigenziale e verrà rilasciato solo a seguito dell'eventuale rilascio delle autorizzazioni di tutte le Autorità coinvolte ed a seguito del pervenimento di tali consensi in forma asseverata.

Le A.C. notificano l'autorizzazione concessa apponendo timbro, firma e data sul documento di notifica o sulle copie dello stesso, ai sensi dell'art. 9 comma 3 Reg. (CE) 1013/2006.

FASE 4:

Rilascio autorizzazioni alle singole parti di notifica generale

S.I.S.P.E.D.

Richieste ex art. 17 Reg. (CE) 1013/2006

Posto l'ottenimento di tutte le autorizzazioni a cura delle Autorità Competenti coinvolte, ai fini del **rilascio dei documenti di movimento** necessari allo svolgimento delle spedizioni, sarà necessario trasmettere relativa istanza unitamente alla garanzia finanziaria posta a copertura delle singole parti della notifica generale, congiuntamente ad un rapporto di prova non antecedente i sei mesi riferito alla sola quota parte di spedizione eventualmente prevista od altra dichiarazione in cui si evinca la riferibilità di questo a tutto il lotto di spedizione. Tale garanzia dovrà essere ritenuta congrua, così come previsto dall'art. 6 Reg. (CE) 1013/2006, con la successiva stipula di **Decreti Dirigenziali autorizzativi delle diverse quote parte di spedizione.**

Ciò posto, ai sensi dell'art. 16, il notificatore provvederà a compilare il documento di movimento o, nel caso di notifica generale, i documenti di movimento, firmandoli e conservandone copia. Almeno tre giorni prima che

la spedizione abbia inizio, il notificatore invia alle A.C. interessate, copia firmata del documento di movimento compilato provvedendo, congiuntamente, al caricamento degli stessi sulla **piattaforma S.I.S.P.E.D.**

Ogni trasporto deve essere accompagnato da un documento di movimento e da copia del documento di notifica. Entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti da parte dell'impianto di destino, questi ne invia conferma scritta di ricevimento al notificatore e alle A.C. interessate. Infine, ai sensi dell'art. 16 lett. e), l'impianto che effettua dette operazioni, certifica l'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti quanto prima e, comunque, non oltre 30 giorni dal completamento delle operazioni di recupero/smaltimento e non oltre un anno civile, decorrente dalla data di ricevimento dei rifiuti. Tale certificato è contenuto nel documento di movimento o ad esso allegato ed è di sostanziale importanza, in quanto l'A.C. di spedizione può provvedere, solo al momento del ricevimento di questo congiuntamente ad un quadro sinottico riportante le quantità di rifiuti in partenza ed in arrivo, allo svincolo della garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stipulata a copertura delle spese di trasporto, recupero/smaltimento, ai sensi dell'art. 6 Reg. (CE) 1013/2006, di cui in seguito si offrirà maggiore cenno.

Eventuali richieste ai sensi dell'art. 17 Reg. (CE) vanno presentate mediante l'utilizzo del modulo allegato in pagina web. (ALLEGATO 4 RICHIESTA EX ART. 17 REG. (CE) 1013/2006).

FASE 5:

Svincolo garanzia finanziarie

Terminate le spedizioni pianificate ed ottenuti i **certificati di recupero/smaltimento dei rifiuti** sarà necessario trasmetterli congiuntamente ad un quadro sinottico riportante il quantitativo totale dei rifiuti spediti dall'impianto di produzione e pervenuti presso l'impianto di destinazione mediante il modulo allegato in pagina web ai fini dell'ottenimento del provvedimento che autorizzerà lo svincolo fideiussorio. (ALLEGATO 5 RICHIESTA SVINCOLO GARANZIE FINANZIARIE).

CONCLUSIONI

Dopo aver delineato l'articolarsi della procedura di notifica si ritiene necessario concludere il presente atto, invitando tutti gli operatori coinvolti nella procedura a prestare la massima attenzione ai documenti ed alle informazioni poste a corredo della notifica attenendosi in maniera stringente a quanto richiesto, in quanto è proprio in tale campo che si registrano le maggiori difficoltà pratico-applicative, tra cui più di ogni altre la non conformità degli atti rispetto a quanto richiesto ed il prolungamento dei tempi procedurali spesso concausa di aggravamento istruttorio, contraltare dell'opposto principio di adeguatezza istruttorio che, ai fini del rispetto dei principi di efficienza, efficacia e buon andamento della azione amministrativa, sanciti dall'art. 97 della Cost., garantisce l'attenta e ponderata valutazione dell'iter procedimentale.

Questa amministrazione si riserva di integrare e modificare il presente documento al ricorrere di aggiornamenti normativi ed ogni altro intervenuto cambiamento procedurale.